



**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE  
PER L'IMMIGRAZIONE NELLE ANNUALITÀ 2023-2025**

- DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE -

**CIG: 9699118D5D; CUP: H15E2300000002; CUI: S80007580279202200168**

**PREMESSA**

L'Osservatorio Regionale Immigrazione è uno strumento sorto per favorire la migliore conoscenza del fenomeno migratorio in Veneto che è stato istituito per dare attuazione al Piano Triennale di massima 2001-2003 delle iniziative e degli interventi nel settore dell'immigrazione, e da allora rinnovato dalle successive programmazioni.

L'Osservatorio Regionale Immigrazione ha assunto negli anni un'importanza sempre più rilevante nel contesto delle scienze sociali della Regione, in quanto punto di riferimento per le analisi di diversi soggetti pubblici e privati che operano nel settore. Si rende pertanto necessario mantenere, e auspicabilmente consolidare l'importanza dello strumento al fine di garantire il ruolo primario della Regione Veneto di continuare a promuovere una informazione di alta qualità nel settore.

**Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente servizio è il supporto alla gestione, per le annualità 2023-2025, dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Esso si esplicita attraverso l'implementazione e l'aggiornamento delle informazioni statistiche inerenti la presenza in Veneto della componente dei Cittadini immigrati, la realizzazione di approfondimenti, di commenti alle statistiche, e la diffusione di sintesi inerenti i principali elementi conoscitivi del fenomeno da realizzare con una particolare attenzione e cura all'editing.

L'attività prevede specifici approfondimenti sulle tematiche inerenti i problemi dei flussi migratori in Veneto, l'implementazione delle politiche e delle buone prassi di settore, l'aggiornamento degli strumenti normativi di effettivo interesse per le politiche regionali, la redazione di un rapporto annuale e di alcuni approfondimenti monografici. Rientra inoltre nell'oggetto del servizio il pieno supporto alla Struttura regionale competente nella relazione con i Ministeri competenti.

## **Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE**

Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali- U.O. Cooperazione Internazionale

Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 041/2794329

PEC [relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it](mailto:relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it)

Posta elettronica: [cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it](mailto:cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it)

## **Art. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali.

## **Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'Osservatorio ha assunto un ruolo centrale nelle attività di programmazione ed indirizzo. Questo risultato, già acquisito per l'Amministrazione regionale, dovrà essere implementato sia attraverso il mantenimento di un ruolo distinto dell'Osservatorio rispetto alla gestione degli strumenti operativi (ad esempio le attività FAMI), sia potenziando la diffusione di notizie ed aggiornamenti inerenti i risultati delle indagini e degli approfondimenti, in cui si riservi un'attenzione sempre maggiore – assieme ai contenuti – alla forma e all'*editing*.

Nell'ambito dell'attività oggetto di affidamento è inoltre previsto il servizio di aggiornamento del sito regionale, strumento principale per la diffusione delle informazioni inerenti i risultati della ricerca e la diffusione di eventi e notizie relative ai temi dell'immigrazione assunte a livello regionale.

A. Per quanto riguarda l'attività di studio e ricerca, le aree tematiche che dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati comprenderanno l'evoluzione dei flussi migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e l'inserimento urbano della popolazione immigrata, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione, l'inserimento lavorativo. Oltre allo studio e all'analisi delle tre dimensioni "costitutive" del fenomeno immigrazione - la dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione dell'integrazione nelle diverse modalità di comprensione - potranno essere affiancati approfondimenti correlati a studi specifici su tematiche che saranno individuate di

concerto con il fornitore sulla base delle fonti documentali e delle necessità correlate a specifici fabbisogni.

Al fine di circoscrivere l'attività, si prevede nel corso di ogni anno la predisposizione delle seguenti attività od iniziative:

1) la produzione di un (1) *Rapporto annuale* rappresentativo di una sintesi del fenomeno, focalizzato su puntuali, concise ed efficaci indicazioni per la comprensione del fenomeno migratorio e della sua evoluzione;

2) l'alimentazione costante della banca dati sulla base delle informazioni accessibili *open data*. A tal fine dovrà essere garantita nel sito istituzionale nel portale una semplice, intuitiva ed efficace area di reperimento del dato e la loro visualizzazione grafica. In ordine alla tipologia, l'offerta deve prevedere come base di offerta:

- a) un (1) quadro rappresentativo, aggiornato all'ultimo dato Istat, dei dati inerenti la situazione delle presenze registrate in Veneto da fonti ufficiali;
- b) almeno tre (3) quadri informativi sull'andamento demografico, occupazione e della dimensione dell'integrazione, tali da offrire una semplice interfaccia per la lettura dei principali elementi significativi per il fenomeno;
- c) almeno tre (3) schede di approfondimento su diversi aspetti legati al fenomeno dei Flussi migratori, definiti con la Stazione appaltante, che potranno essere veicolati con *news letters* e presenti nel sito;

3) il costante raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori;

4) l'implementazione del sito [www.venetoimmigrazione.it](http://www.venetoimmigrazione.it) con i dati disponibili relativi all'evoluzione dei flussi migratori in Regione;

5) il raccordo con la Regione del Veneto al fine di consentire la condivisione di dati ed approfondimenti concernenti i diversi profili al fenomeno immigratorio;

6) l'aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione.

B. Per quanto concerne l'implementazione del Portale [www.venetoimmigrazione.it](http://www.venetoimmigrazione.it), dovrà essere assicurato il reperimento di informazioni sulle attività finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che dovranno essere aggiornate almeno con periodicità settimanale, con particolare riguardo alle tabelle dati, aggiornamenti normativi, eventi, pubblicazioni in uscita, corsi di lingua. Rientra in questo contesto l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso-permanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza.

Il fornitore del servizio dovrà aggiornare il portale rispetto alle informazioni necessarie alla conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana. Dovrà inoltre assicurare il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale [www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it) dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali facilitando il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento dell'incarico, l'Affidatario del servizio dovrà operare in stretta collaborazione e confronto con l'U.O. Cooperazione Internazionale della Regione del Veneto.

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere redatti in italiano e inviati via pec alla Regione del Veneto, U.O. Cooperazione internazionale ([relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it](mailto:relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it)), anche in forma aggregata, così da consentire la valutazione della puntuale e corretta esecuzione del presente servizio.

Di ciascun rapporto/elaborato dovrà essere inviata anche la copia in formato word all'indirizzo mail [cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it](mailto:cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it)

#### **Art. 6 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto sarà valido dalla data di stipula fino al giorno 31 dicembre 2025.

#### **Art. 7 – IMPORTO**

Il valore massimo del contratto è pari a euro \_\_\_\_\_-(\_\_\_\_\_), IVA esclusa; pari a euro \_\_\_\_\_(euro\_\_\_\_\_), IVA inclusa, e si intende onnicomprensivo di tutti i costi e oneri, generali e particolari necessari per la realizzazione del servizio in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni del presente Documento.

#### **Art. 8 – CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dal loro utilizzo, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 10 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla legge n. 248/2006 ed in conformità alle norme di contabilità di cui al d.lgs. n. 118/2011, su presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale, secondo le modalità di seguito descritte:

- I. 33 % dell'importo spettante quale prima tranche, a seguito della presentazione della fatturazione entro il 30 settembre 2023 e della relazione sulle attività svolte, comprensiva degli allegati di cui al precedente articolo 4;
- II. 33 % dell'importo spettante quale seconda tranche, a seguito della presentazione della fatturazione entro il 30 settembre 2024 e della relazione sulle attività svolte, comprensiva degli allegati di cui al precedente articolo 4;
- III. 34% dell'importo spettante quale terza tranche, a seguito della presentazione della fatturazione entro il 31 dicembre 2025 e della relazione sulle attività svolte, comprensiva degli allegati di cui al precedente articolo 4.

La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario.

Eventuali contestazioni interromperanno i termini. Il codice univoco ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla stazione appaltante è il seguente: **4Y6D4R**. Il contraente dovrà riportare per intero sulla fattura il CIG: \*\*\*\*\* il CUP: \*\*\*\*\* e la seguente dicitura: “ Servizio di supporto alla gestione dell'Osservatorio regionale flussi migratori 2023-2025”.

### **Art. 11 – RESPONSABILITA' E ONERI**

Costituisce onere della Stazione appaltante fornire all'affidatario tutte le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento del servizio previsto.

L'affidatario è responsabile per l'espletamento delle procedure oggetto del presente servizio, così come specificate nel presente documento e nei suoi allegati.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e la responsabilità in caso di infortuni.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 3/2008, trattandosi di "servizi di natura intellettuale" non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza, nonché redigere il DUVRI -Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze. Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.

## **Art. 12- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario nell'esecuzione del contratto dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia di prestazioni da erogare e sarà ritenuto responsabile per i danni, diretti o indiretti, arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori.

L'affidatario pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne da eventuali azioni legali/ricieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.

L'affidatario si obbliga a:

- 1) assicurare l'esecuzione delle attività affidate secondo le tempistiche/modalità/esigenze manifestate dalla stazione appaltante;
- 2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'affidatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale eventualmente addetto alle attività oggetto del servizio dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto siglato con l'affidatario. Quest'ultimo dev'essere altresì in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.

Tra la Stazione appaltante e l'affidatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente Documento, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra la stessa e gli eventuali dipendenti dell'aggiudicatario, i quali risponderanno del proprio operato unicamente a quest'ultimo.

Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi qualsivoglia ritardo, l'affidatario si impegna a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante.

### **Art. 13 – AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o associato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale mediante ricorso all'avvalimento.

Non è invece consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16.03.1942, n. 267.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **Art. 14 – GARANZIE**

Le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 non sono richieste ai sensi dell'art. 1, co. 4 del DL 76/2020, conv. in L n. 120/2020.

Ai sensi del c. 11 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto il servizio rientra nella fattispecie indicata dall'art. 36 c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016 e viene affidato mediante offerta che ha previsto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 15 – PENALI**

In caso di ritardo o parziale esecuzione della prestazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 5, non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante, quest'ultima inviterà l'affidatario con richiesta scritta ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l'affidatario non ottemperi nel termine suindicato, la stazione appaltante potrà applicare una penale, per ogni settimana di ritardo, pari al 2,5% dell'importo totale fino ad un massimo del 10%.

#### **Art. 16– SUBAPPALTO**

Stante le specifiche caratteristiche della prestazione, l'intrinseca natura intellettuale e le particolari modalità di esecuzione, che esigono una gestione unitaria e centralizzata dei mezzi e delle risorse professionali per il conseguimento del risultato finale, il subappalto non è ammesso e, qualora l'affidatario violi tale divieto, il contratto si risolverà di diritto con le formalità previste dal successivo art. 17, comma 1.

#### **Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE**

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di grave ritardo o grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, inoltre, il contratto si risolverà di diritto previa comunicazione scritta da parte della stazione appaltante all'affidatario in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle prestazioni superiori a un mese dalla scadenza prefissata.

Trovano applicazione le ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto di cui all'art. 108 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o all'accordo bonario, le stesse saranno devolute in modo esclusivo e inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.



**Art. 18 - PROPRIETA' DELL'OPERA**

I rapporti annuali prodotti sono di proprietà della Regione del Veneto in quanto prodotti di progetto e l'affidatario non potrà utilizzarli per sé, né fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale.

**Art. 19– RECESSO**

È facoltà della stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, mediante preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016. Il recesso acquista efficacia decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.

**Art. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E PROTOCOLLO DI INTESA**

All'affidamento in oggetto si applicano le prescrizioni del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle clausole-tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020, consultabile sul sito della Giunta regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, , nonché le clausole del Protocollo di Intesa in materia di appalti sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 10 dicembre 2020, consultabile sul sito della Giunta regionale <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocolli-d-intesa>.

L'affidatario si impegna a rispettare dette clausole, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Art. 21– CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto, l'affidatario si impegna a rendere edotti e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte del suddetto degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Codice di comportamento è consultabile al seguente indirizzo:

[http://www.regione.veneto.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136](http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136)

**Art. 22 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L'affidatario è Responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'affidatario e il suo personale sono tenuti al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio.

Sono inoltre obbligati a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dalla stazione appaltante.

**Art. 23 - NORMA DI CHIUSURA**

L'affidatario riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dell'appalto, nonché le disposizioni del presente Documento.

**Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che riguardano l'aggiudicatario, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui l'aggiudicatario potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it). La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la prestazione di servizi; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

I dati personali comunicati all'Amministrazione tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 potranno essere trattati anche per il controllo sulla veridicità delle informazioni rese, secondo l'art. 71 del predetto DPR

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati trattati potranno essere diffusi nei casi previsti da legge o regolamento nella sezione del sito regionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o nella sezione del predetto sito denominata “Bandi, Avvisi e Concorsi” e/o nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – BURVET (ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29). Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’aggiudicatario competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale e contrattuale. Il mancato conferimento dei dati preclude l’affidamento della prestazione del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme del GDPR.